

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
X Legislatura
Delibera Num. 107 del 22/11/2018
Seduta Num. 29

Questo giovedì 22 **del mese di** novembre
dell' anno 2018 **si è riunito nella residenza di** Bologna

l'Ufficio di Presidenza con la partecipazione dei Consiglieri:

1) Saliera Simonetta	Presidente
2) Rainieri Fabio	Vicepresidente
3) Soncini Ottavia	Vicepresidente
4) Torri Yuri	Consigliere Segretario
5) Pruccoli Giorgio	Consigliere Questore
6) Tagliaferri Giancarlo	Consigliere Questore

Funge da Consigliere Segretario: Torri Yuri

Proposta: UPA/2018/114 del 15/11/2018

Struttura proponente: SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E COORDINAMENTO COMMISSIONI
ASSEMBLEARI
DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Oggetto: ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 E DEL D.LGS. N. 101 DEL
2018: DEFINIZIONE DI COMPETENZE E RESPONSABILITA' IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Iter di approvazione previsto: Delibera UP

Parere di regolarità amministrativa di VOLTAN ANNA **espresso in data** 15/11/2018
Legittimità:

Parere di regolarità amministrativa di DRAGHETTI LEONARDO **espresso in data** 15/11/2018
Merito:

Responsabile del procedimento: Anna Voltan

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Richiamate le seguenti deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza:

- n. 75 dell'11 ottobre 2017 recante "Documento di pianificazione strategica 2018-2020 della Direzione generale – Assemblea legislativa", ed in particolare l'Allegato 1), che nell'ambito della "Priorità politica" di "Consolidamento del sistema di pianificazione strategica integrato" indica "l'Obiettivo strategico" della "Revisione organizzativa" (punto 1.4);
- n. 15 del 30 gennaio 2018, recante "Approvazione degli obiettivi del piano delle performance per il triennio 2018 – 2020" (modificata e integrata dalla deliberazione n. 23 del 7 marzo 2018 "Approvazione degli obiettivi del Piano delle performance per il triennio 2018 – 2020. Prima integrazione") che nell'Allegato 1, in coerenza con la suddetta deliberazione n. 75 del 2017 e in attuazione del citato obiettivo strategico "Revisione organizzativa", indica come "Obiettivo operativo per il 2018" in particolare "la nomina del DPO dell'Assemblea legislativa" e come "Target 2018" la "adozione della delibera UP e riorganizzazione della attività relative alla protezione dei dati informatici in linea con disposizioni adottate in Giunta" (punto 1.4.9);
- n. 98 del 30 ottobre 2018, recante "Documento di pianificazione strategica 2019 - 2021 della Direzione generale – Assemblea legislativa", ed in particolare l'Allegato 1), che nell'ambito della "Priorità politica" di "Consolidamento del sistema di pianificazione strategica integrato" indica "l'Obiettivo strategico" della "Revisione organizzativa: ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili per il perseguimento di "obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini" (punto 1.5);

Premesso che:

- il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, (Regolamento generale sulla protezione dei dati)", di seguito "Regolamento europeo", è entrato in vigore il 24 maggio 2016, ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta dell'Unione europea, a norma dell'articolo 99, paragrafo 1, del Regolamento stesso;
- l'articolo 99, comma 2, del Regolamento europeo specifica che il Regolamento si applica a decorrere dal 25 maggio 2018 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri;
- l'ordinamento nazionale è stato recentemente adeguato alle disposizioni del Regolamento europeo con il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), entrato in vigore il 19 settembre 2018;

Dato atto che:

- il Regolamento europeo detta una complessa disciplina di carattere generale in materia di dati personali, prevedendo molteplici obblighi ed adempimenti a carico dei soggetti che trattano dati personali, comprese le pubbliche amministrazioni;
- il d.lgs. n. 101 del 2018 ha recato molteplici innovazioni al d.lgs. n. 196 del 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito solo "Codice privacy", modificandone profondamente la struttura ed i contenuti;

Viste:

- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 29 del 7 marzo 2012 "Direttiva e Linee guida dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla ripartizione di competenze tra i soggetti responsabili dei dati e tra i soggetti che effettuano il trattamento "Modifica ed integrazione della deliberazione U.P. n.197/2006 e modifica ed integrazione della Appendice 5 della deliberazione U.P. n. 173/2007";
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 18 del 30/01/2018 che:
 - ha disposto la cessazione della validità della deliberazione n. 29 del 2012, stabilendo che le disposizioni in essa contenute continuino ad applicarsi, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, fino all'adozione dell'atto di adeguamento dell'assetto organizzativo dell'Ente, in materia di privacy e sicurezza delle informazioni alla nuova disciplina;
 - ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) e gli ha affidato il mandato di dare indicazioni sulle modifiche da apportare allo stesso assetto organizzativo in riferimento alla ripartizione di competenze tra i soggetti responsabili dei dati e tra i soggetti che effettuano il trattamento

Considerato che:

- l'applicazione del nuovo Regolamento europeo e del novellato Codice privacy comportano modifiche ricadenti anche sull'assetto organizzativo e sulla ripartizione dei compiti e delle responsabilità in materia di protezione dei dati personali;
- per adeguarsi alle nuove disposizioni contenute nel Regolamento europeo e nel Codice privacy occorre ridefinire l'assetto complessivo dell'Ente, specificando le nuove ripartizioni delle competenze e delle responsabilità in materia di protezione dei dati personali;
- la definizione del nuovo assetto di compiti e responsabilità comporta il superamento delle disposizioni contenute nelle deliberazioni n. 29 del 2012 e n. 18 del 2018;

Visto l'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, formulato sulla base delle indicazioni fornite dal DPO, che ridefinisce l'assetto organizzativo dell'Assemblea legislativa in materia di privacy e sicurezza delle informazioni, specificando, tra le altre cose, i compiti del DPO stesso e del Responsabile Dirigente competente in materia di sistemi informativi relativamente alla materia;

Vista, altresì, la deliberazione della Giunta n. 622 del 2017 "Approvazione della politica generale sulla sicurezza delle informazioni" valida anche per l'Assemblea legislativa in virtù dell'intesa resa dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea nella seduta del 3 maggio 2017;

Richiamati:

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, ed in particolare l’art. 7-bis, secondo il quale le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del decreto stesso o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall’articolo 5-bis del decreto stesso, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti;
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 13 del 30 gennaio 2018, recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia – Romagna (PTCP 2018 – 2020)”, ed in particolare l’Allegato B) recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 – 2020”;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 31 del 21 aprile 2016 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra i Servizi della Direzione generale-Assemblea legislativa e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Modifiche alla delibera 67/2014”;
- n. 87 del 15 novembre 2017, recante “Modifiche alla delibera UP n. 32 del 3/05/2017 (Il sistema dei controlli interni nella Direzione generale - Assemblea legislativa: introduzione della "scheda tecnica per la valutazione delle misure di aiuti di stato)”;
- n. 6 del 24 gennaio 2018, recante “Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - Anno 2018”;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Visto il parere positivo espresso dal DPO, riferimento prot. NP.2018.0002544 del 13 novembre 2018;

Visti i pareri di regolarità amministrativa di legittimità e di merito allegati;

A voti unanimi

D E L I B E R A

- 1) di approvare l’Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di abrogare la propria deliberazione n. 43 del 2011;
- 3) di abrogare l’Allegato A) e l’Allegato C) della propria deliberazione n. 29 del 2012;
- 4) di abrogare l’Allegato 1) e l’Allegato 2) della propria deliberazione n. 18 del 2018;

- 5) di stabilire che continueranno ad applicarsi le disposizioni dell'Allegato B) della propria deliberazione n. 29 del 2012, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, fino all'adozione di nuove linee guida in materia di protezione dei dati personali nell'Assemblea legislativa;
- 6) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
- 7) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

DIRETTIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIPARTIZIONE DI COMPETENZE TRA I SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO.

SOMMARIO

1. INDIRIZZI GENERALI.....	1
2. IL TITOLARE - FUNZIONI.....	3
3. I SOGGETTI DESIGNATI PER L'ATTUAZIONE - FUNZIONI E COMPITI.....	3
3.1 IL DIRETTORE GENERALE - ULTERIORI COMPITI AFFIDATI.....	6
3.2 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO COMPETENTE IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI - ULTERIORI COMPITI AFFIDATI.....	7
3.3 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI VENUTI IN POSSESSO DAI SINGOLI CONSIGLIERI REGIONALI A SEGUITO DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO DI CUI ALL'ART. 30 DELLO STATUTO REGIONALE E DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA.....	7
4. I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO.....	8
5. I SOGGETTI AUTORIZZATI AL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO (INCARICATI).....	8
6. IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - FUNZIONI E COMPITI.....	9
7. PARERI DEL DPO.....	10
7.1 PARERI OBBLIGATORI.....	10
7.2 PARERI FACOLTATIVI.....	10
8. IL SERVIZIO COMPETENTE IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI: FUNZIONI E COMPITI.....	12
9. IL GRUPPO PRIVACY.....	13
10. DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA DPO, STRUTTURE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E R.P.C.T IN MATERIA ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO.....	14

1. Indirizzi generali

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito anche solo “Regolamento europeo”), detta una complessa disciplina di carattere generale in materia di protezione dei dati personali, prevedendo molteplici obblighi ed adempimenti a carico dei soggetti che trattano dati personali, ivi comprese le pubbliche amministrazioni.

L’ordinamento nazionale è stato recentemente adeguato alle disposizioni del Regolamento europeo con il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), che ha recato molteplici innovazioni al d.lgs. n. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito solo “Codice privacy”). I Provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito anche solo “Garante”), continuano a trovare applicazione nei limiti previsti dagli articoli 21 ss. del d.lgs. n. 101 del 2018.

Per dare attuazione ai suddetti obblighi ed adempimenti, occorre rivedere l’assetto delle responsabilità all’interno dell’Assemblea legislativa.

Il Regolamento europeo ed il Codice privacy individuano diversi attori che intervengono nei trattamenti di dati personali effettuati dalle organizzazioni, ciascuno con funzioni e compiti differenti:

- a) **Titolare del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- b) **Designato al trattamento dei dati personali/Soggetto attuatore** (di seguito anche solo “soggetto designato”): figura prevista dall’art. 2-quaterdecies del Codice privacy, a norma del quale il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.

- c) **Responsabile della protezione dei dati** (di seguito anche Data Protection Officer o DPO): figura prevista dagli artt. 37 e ss. del Regolamento europeo, che ne disciplinano compiti, funzioni e responsabilità.
- d) **Autorizzato al trattamento dei dati personali** sotto l'autorità diretta del titolare o del soggetto designato: figura che si desume implicitamente dalla definizione di "terzo", di cui al n. 10 del comma 1 art. 4 del Regolamento europeo, e dall'articolo 29 del medesimo, che pone l'obbligo di dare istruzioni a chi abbia accesso a dati personali e agisca sotto la titolarità del titolare o del responsabile. Tale figura trova altresì un'espressa disciplina nell'art. 2-quaterdecies del Codice privacy, che stabilisce che il titolare o il responsabile individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.

Con il presente atto l'Assemblea legislativa:

- definisce il proprio ambito di titolarità;
- definisce le funzioni ed i compiti del Direttore generale, del Capo di Gabinetto e del Direttore del Servizio informazione e comunicazione istituzionale, ciascuno per il proprio ambito di competenza, per l'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa;
- definisce le funzioni ed i compiti del Presidente dell'Assemblea legislativa, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti dei Gruppi assembleari e dei Presidenti delle Commissioni assembleari, ciascuno per il proprio ambito di competenza, per l'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa;
- indica i compiti assegnati al DPO designato;
- definisce i compiti della struttura competente in materia di gestione della sicurezza delle informazioni, attualmente in capo al Servizio competente in materia di sistemi informativi;
- definisce le modalità di partecipazione dell'Assemblea legislativa al gruppo di lavoro dei referenti privacy i cui compiti sono attualmente regolati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1123/2018;
- definisce i criteri generali da rispettare nell'individuazione dei soggetti autorizzati a compiere le operazioni di trattamento, delineando il complessivo ambito delle responsabilità.

2. Il titolare – Funzioni

Titolare dei trattamenti di dati personali, ai sensi dell'art. 4 n. 7 e dell'art. 24 del Regolamento europeo, è l'Assemblea legislativa cui spetta l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, oltre ad essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento europeo.

Spetta in particolare all'Assemblea legislativa:

a) adottare, nelle forme previste dall'ordinamento, gli interventi normativi necessari.—

Spetta in particolare all'Ufficio di Presidenza:

- a) designare il Responsabile della protezione dei dati, specificando i compiti assegnati;
- b) attribuire funzioni e compiti ai soggetti designati per l'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento di dati personali;
- c) allocare adeguate risorse per la formazione dei dipendenti e collaboratori regionali in materia di protezione dei dati e sicurezza informatica;
- d) adottare con proprio atto, aggiornandolo periodicamente, il Documento Programmatico per la Sicurezza e riferire della sua adozione nella relazione accompagnatoria del bilancio di esercizio;
- e) adottare con proprio atto Linee guida in materia di protezione dei dati personali nell'Assemblea legislativa, al fine di dettare i principi cui devono attenersi, nello svolgimento della propria attività coloro che trattano dati personali nell'ambito dell'Assemblea stessa, su proposta del Servizio competente in materia di sistemi informativi e previo il parere favorevole del DPO.

3. I Soggetti designati per l'attuazione – funzioni e compiti

Con il presente atto sono attribuiti ai soggetti di seguito designati funzioni e compiti per l'attuazione degli adempimenti necessari a garantire la conformità dei trattamenti di dati personali effettuati dall'Assemblea in esecuzione del Regolamento europeo:

- a) il Capo di Gabinetto, per il proprio ambito di competenza;
- b) il Direttore del Servizio competente in materia di informazione e comunicazione istituzionale;

- c) il Direttore generale, per il proprio ambito di competenza;
- d) il Dirigente del Servizio competente in materia di sistemi informativi;
- e) i Dirigenti delle Strutture ordinarie, per il rispettivo ambito di competenza.

Relativamente ai trattamenti di dati personali trasversali a più Strutture si applica il criterio della prevalenza.

Con il presente atto sono altresì attribuiti ai soggetti di seguito designati, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza, funzioni e compiti relativi all'attuazione degli adempimenti necessari a garantire la conformità dei trattamenti di dati personali effettuati, in esecuzione del Regolamento europeo, dalle strutture speciali:

- a) Il Presidente dell'Assemblea legislativa;
- b) ciascun componente dell'Ufficio di Presidenza;
- c) ciascun Presidente dei Gruppi assembleari, per il proprio ambito di competenza;
- d) ciascun Presidente delle Commissioni assembleari.

Di seguito sono indicati i compiti affidati ai soggetti designati:

- a) verificare la legittimità dei trattamenti di dati personali effettuati dalla struttura di riferimento;
- b) disporre, in conseguenza alla verifica di cui alla lett. a) le modifiche necessarie al trattamento perché lo stesso sia conforme alla normativa vigente ovvero disporre la cessazione di qualsiasi trattamento effettuato in violazione alla stessa;
- c) adottare soluzioni di privacy by design e by default;
- d) tenere costantemente aggiornato il registro delle attività di trattamento, anche al fine di garantire i dati per un tempestivo aggiornamento del Documento Programmatico per la Sicurezza. Il registro è redatto in formato elettronico per i trattamenti effettuati dalle Strutture ordinarie, dal Gabinetto della Presidenza e dal Servizio competente in materia di Informazione e Comunicazione istituzionale. Può essere redatto in formato cartaceo per i trattamenti effettuati dai Gruppi assembleari e dalle altre Strutture speciali;

- e) predisporre le informative relative al trattamento dei dati personali nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo con il supporto del Gruppo privacy;
- f) individuare i soggetti autorizzati a compiere operazioni di trattamento (di seguito anche “incaricati”) fornendo agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite. Tale individuazione deve essere effettuata in aderenza alle indicazioni contenute nel presente atto e, in particolare, facendo espresso richiamo alle policy regionali in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali;
- g) predisporre ogni adempimento organizzativo necessario per garantire agli interessati l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa;
- h) provvedere, anche tramite gli incaricati, a dare riscontro alle istanze degli interessati inerenti l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa;
- i) richiamare obbligatoriamente nei contratti di sviluppo di software e piattaforme, la policy regionale in materia di sviluppo delle applicazioni, disponendo che il mancato rispetto dei requisiti ivi previsti equivale a grave inadempimento, con facoltà per l’Assemblea legislativa di risoluzione del contratto;
- j) designare i Responsabili del trattamento con le modalità indicate nel paragrafo 4 del presente allegato.

La responsabilità delle attività sopraindicate è in capo al soggetto designato. In ragione del fatto che non sono ascrivibili a funzioni di direzione, coordinamento generale e controllo, in base ai principi generali relativi all’istituto della delega e secondo quanto previsto, in particolare, dagli artt. 34 e 37 del l.r. n. 43 del 2001 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), sono eventualmente delegabili i compiti di cui alle lettere a), b), d), ed e) del quarto periodo del presente paragrafo. Tali compiti (tutti o soltanto alcuni) sono delegabili ai responsabili di procedimento titolari di posizioni dirigenziali professionali o titolari di posizioni organizzative di elevata responsabilità, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Nell’attuazione dei compiti sopraindicati i soggetti attuatori possono acquisire il parere del DPO nei casi e con le modalità specificate nel successivo paragrafo 7.

3.1 Il Direttore generale - Ulteriori compiti affidati

Al Direttore generale in collaborazione con il Dirigente competente in materia di sistemi informativi e con il supporto del Gruppo privacy spetta:

- a) disporre l'adozione dei provvedimenti imposti dal Garante. Qualora tali provvedimenti riguardino trattamenti di dati personali effettuati dai Gruppi assembleari o dalle altre Strutture speciali, il Direttore generale informa preventivamente l'Ufficio di presidenza;
- b) collaborare con il DPO al fine di consentire allo stesso l'esecuzione dei compiti e delle funzioni assegnate;
- c) adottare, se necessario, specifici Disciplinari tecnici, anche congiuntamente con altri Soggetti designati per l'attuazione, per stabilire e dettagliare le modalità di effettuazione di particolari trattamenti di dati personali;
- d) individuare, negli atti di costituzione di gruppi di lavoro comportanti il trattamento di dati personali, i soggetti che effettuano tali trattamenti quali incaricati, specificando, nello stesso atto di costituzione, anche le relative istruzioni;
- e) garantire al Dirigente competente in materia di sistemi informativi ed al DPO i necessari permessi di accesso ai dati ed ai sistemi per l'effettuazione delle verifiche di sicurezza, anche a seguito di incidenti di sicurezza, in collaborazione con la Giunta regionale;
- f) effettuare la preventiva valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento europeo nei casi in cui un trattamento, allorché preveda in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- g) trasmettere al soggetto designato competente, le evidenze della valutazione di impatto di cui al punto precedente, ai fini della consultazione preventiva di cui all'art. 36 del Regolamento europeo.

Nell'attuazione dei compiti sopraindicati il Direttore generale può acquisire il parere del DPO nei casi e con le modalità specificate nel successivo paragrafo 7.

Nell'attuazione dei compiti indicati alle lettere f) e g) il Direttore generale agisce con il supporto di un gruppo di lavoro nominato dallo stesso Direttore, costituito dal Gruppo privacy e da altri

dirigenti e/o collaboratori dell'Assemblea legislativa dotati di specifiche competenze, individuati a seconda della tipologia di trattamento oggetto della valutazione d'impatto preventiva.

3.2 Il Dirigente del Servizio competente in materia di sistemi informativi - Ulteriori compiti affidati

Al Dirigente competente in materia di sistemi informativi spetta, inoltre:

- a) l'adozione di disciplinari tecnici trasversali, con particolare riferimento all'utilizzo, alla sicurezza delle risorse informatiche e allo sviluppo delle applicazioni informatiche, da aggiornare periodicamente ogni qualvolta l'evoluzione tecnica o normativa lo renda necessario;
- b) la sottoscrizione e la comunicazione all'autorità di controllo degli atti di notifica e di consultazione preventiva;
- c) la notifica e la comunicazione delle violazioni dei dati personali all'autorità di controllo ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento europeo;
- d) la designazione degli amministratori di sistema in aderenza alle norme vigenti in materia.

3.3 Trattamento dei dati personali venuti in possesso dai singoli Consiglieri regionali a seguito dell'esercizio del diritto di accesso di cui all'art. 30 dello Statuto regionale e dell'art. 119 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa

I dati personali venuti in possesso dei Consiglieri a seguito dell'esercizio del diritto di accesso di cui all'articolo 30 dello Statuto regionale possono essere utilizzati esclusivamente per finalità collegate all'esercizio del mandato; il Consigliere non può usarli per fini privati o comunque diversi da quelli istituzionali. Il Consigliere è inoltre tenuto al rispetto del dovere di segretezza e del divieto di divulgazione nei casi determinati dalla legge.

4 . I responsabili del trattamento

Sono designati responsabili del trattamento di dati personali i soggetti esterni all'Assemblea legislativa che siano tenuti, a seguito di convenzione, contratto, verbale di aggiudicazione o provvedimento di nomina, ad effettuare trattamenti di dati personali per conto del titolare.

Pertanto, qualora occorra affidare un incarico comportante anche trattamenti di dati personali, la scelta del soggetto deve essere effettuata valutando anche l'esperienza, la capacità e l'affidabilità in materia di protezione dei dati personali del soggetto cui affidare l'incarico, affinché lo stesso soggetto sia in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Attesa la natura negoziale delle designazioni dei responsabili del trattamento, questa deve essere effettuata all'interno di contratti o convenzioni e, in ogni caso, in costanza di formazione del rapporto contrattuale, in aderenza ai fac-simile messi a disposizione dalla struttura competente in materia di privacy presso l'Assemblea legislativa.

5 . I soggetti autorizzati al compimento delle operazioni di trattamento (incaricati)

Sono autorizzati alle operazioni di trattamento dei dati i soggetti designati di cui ai precedenti paragrafi ed i soggetti da questi delegati, che sono tenuti ad eseguire i trattamenti secondo le policy regionali in materia di protezione dei dati personali e le istruzioni di seguito riportate:

- devono essere trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento;
- devono essere verificati legittimità e correttezza dei trattamenti, avendo particolare attenzione ai rischi che gli stessi presentano e alla natura dei dati personali da proteggere .

Devono, altresì, essere autorizzati tutti i soggetti (di seguito "incaricati"), dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, che effettuino operazioni di trattamento di dati personali sotto la diretta autorità del Titolare o dei soggetti designati per l'attuazione.

Gli incaricati devono essere formalmente autorizzati dai soggetti designati competenti. L'autorizzazione è compiuta per iscritto tramite individuazione nominativa (nome e cognome) delle persone fisiche, con indicazione, per ciascun nominativo, dei trattamenti che l'incaricato è autorizzato ad effettuare.

L'autorizzazione deve inoltre contenere le istruzioni impartite agli incaricati del trattamento di dati personali. Tali istruzioni, oltre a riguardare eventuali aspetti di dettaglio da diversificare in relazione alle specificità dei singoli trattamenti, devono quanto meno contenere un espresso richiamo alle policy regionali in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali.

6 . Il Responsabile della Protezione dei dati – Funzioni e compiti

Il Regolamento europeo prevede l'obbligo per gli Enti pubblici di designare il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, di seguito DPO).

Specificatamente, sono di seguito indicati i compiti del DPO in aderenza agli artt. 37 e ss. del suddetto Regolamento europeo, conformati alla precipua organizzazione dell'Assemblea legislativa:

- a) informa e fornisce consulenza all'Assemblea legislativa in merito agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali con il supporto del Gruppo privacy istituito presso l'Assemblea medesima;
- b) sorveglia l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché delle politiche dell'Assemblea legislativa in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) coopera con il Garante per la protezione dei dati personali;
- d) funge da punto di contatto per l'Autorità Garante per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento europeo ed effettua, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- e) partecipa allo svolgimento delle verifiche di sicurezza svolte dal Responsabile del Servizio ICT regionale della Giunta regionale congiuntamente con il Dirigente competente in materia di sistemi informativi dell'Assemblea legislativa, o ne richiede di specifiche;
- f) promuove la formazione di tutto il personale dell'Assemblea legislativa in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, anche attraverso un piano di comunicazione e divulgazione all'interno dell'Assemblea legislativa;
- g) partecipa alla gestione degli incidenti di sicurezza nelle modalità previste da specifica policy concordate congiuntamente per l'Assemblea legislativa e per la Giunta ;
- h) formula gli indirizzi per la realizzazione del Registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 del Regolamento europeo;

i) fornisce i pareri obbligatori e facoltativi richiesti dalle Strutture tramite il Gruppo privacy dell'Assemblea legislativa, secondo le modalità specificate nel successivo paragrafo 7 .

I compiti del DPO sono svolti per tutte le Strutture dell'Assemblea legislativa: Organi di governo, Organi di garanzia, Strutture ordinarie e Strutture Speciali.

7 . Pareri del DPO

Il DPO fornisce il proprio parere in ordine alla legittimità e alla correttezza dei trattamenti di dati personali sulle istanze che le Strutture presentano tramite il Gruppo Privacy, nei casi di seguito indicati.

7.1 Pareri obbligatori

Devono essere obbligatoriamente richiesti pareri in ordine a:

- a) individuazione delle misure che abbiano un significativo impatto sulla protezione dei dati personali che l'Assemblea legislativa intende adottare ai fini della tutela della riservatezza, integrità e disponibilità del patrimonio informativo dell'Ente, anche a seguito di incidenti di sicurezza o analisi dei rischi;
- b) adozione di policy e disciplinari in materia di protezione dei dati personali e sicurezza delle informazioni, redazione e aggiornamento dei disciplinari tecnici con impatto sulla sicurezza delle informazioni, spesso adottati congiuntamente alla Giunta regionale;
- c) individuazione di misure poste a mitigazione del rischio delle criticità emerse dall'analisi dei rischi, che abbiano un significativo impatto sulla protezione dei dati personali;
- d) valutazione del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche nei casi di data breach.

7.2 Pareri facoltativi

Possono essere inoltre richiesti, se ritenuti utili, pareri in ordine a:

- a) progettazione di nuove applicazioni o modifica sostanziale di quelle esistenti, in aderenza al principio della privacy by design e by default;
- b) valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento europeo;

- c) valutazione dell'eventuale pregiudizio che l'accesso civico potrebbe comportare agli interessi dei controinteressati, nella misura in cui tali interessi afferiscano alla protezione dei loro dati personali, ai sensi del comma 2 dell'art. 5-bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e, in via generale, del Regolamento europeo;
- d) opposizione formulata dai controinteressati all'accesso civico nella misura in cui questa sia riferibile ad elementi afferenti alla protezione dei dati personali, valutando la probabilità e la serietà del danno agli interessi degli oppositori, con riscontro del DPO entro tre giorni.

Le richieste di parere devono essere inviate tramite il Gruppo privacy all'indirizzo di posta elettronica dpo@regione.emilia-romagna.it o nelle modalità che saranno stabilite dall'Assemblea legislativa.

Possono presentare le richieste di parere i soggetti designati o loro delegati in base ai principi generali relativi all'istituto della delega e secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 34 e 37 della L.R. n. 43/2001.

I pareri sono espressi nel rispetto delle seguenti codifiche:

- NC: acronimo di "non conformità", nei casi in cui siano rilevati elementi di non conformità alla normativa e alle policy dell'Assemblea legislativa in materia di protezione dei dati personali;
- OS: acronimo di "osservazione", nei casi in cui vi siano elementi di miglioramento che garantiscono una maggiore aderenza alla normativa e alle policy dell'Assemblea legislativa in materia di protezione dei dati personali, non costituendo vincolo di attuazione;
- PO: acronimo di "positivo", nei casi in cui siano prospettati elementi valutati come conformi alla normativa e alle policy dell'Assemblea legislativa in materia di protezione dei dati personali.

Nei casi in cui il DPO esprima pareri "NC" e "OS" il soggetto attuatore deve formalizzare al DPO, le motivazioni che giustificano l'esecuzione dell'attività o l'implementazione della soluzione tecnologica, in contrasto alle indicazioni fornite dal DPO stesso.

I pareri espressi dal DPO sono conservati agli atti del soggetto attuatore.

8. Il Servizio competente in materia di sistemi informativi: funzioni e compiti

Il Servizio competente in materia di sistemi informativi svolge un ruolo di supporto al DPO in tema di risorse strumentali e di competenze.

In seguito alla designazione della nuova figura del DPO, le competenze assegnate al Servizio competente in materia di sistemi informativi in materia di gestione della sicurezza delle informazioni vengono declinate come segue:

- a) individua le misure più adeguate ed efficaci per la tutela della riservatezza, integrità e disponibilità del patrimonio informativo dell'Assemblea legislativa, anche congiuntamente con la Giunta regionale. Tutte le soluzioni che abbiano un significativo impatto sulla protezione dei dati personali sono sottoposte a parere preventivo obbligatorio del DPO, come ad esempio per la redazione delle linee guida in materia di sicurezza delle informazioni e protezione dei dati personali e per la redazione ed aggiornamento dei disciplinari tecnici trasversali;
- b) cura la redazione e l'aggiornamento del Documento Programmatico per la Sicurezza sottoponendolo per l'adozione all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea. Le evidenze dell'analisi dei rischi sono condivise con il DPO, il quale fornisce parere obbligatorio sulle misure poste a mitigazione del rischio che abbiano un significativo impatto sulla protezione dei dati personali;
- c) provvede, ogni qualvolta venga avvertito un problema di sicurezza a:
 - attivare la struttura competente in materia di sicurezza informatica cui sono demandati compiti relativi alla gestione degli incidenti di sicurezza, assicurando la partecipazione del DPO;
 - individuare misure idonee al miglioramento della sicurezza dei trattamenti dei dati personali, previo parere obbligatorio del DPO;
 - segnalare tramite il Responsabile del Servizio competente in materia di sistemi informativi al Direttore generale le violazioni dei dati personali ai fini della notifica, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento europeo, al Garante per la protezione dei dati personali;
- d) svolge verifiche sulla puntuale osservanza della normativa e delle policy dell'Assemblea legislativa in materia di sicurezza delle informazioni e di trattamento di dati personali, prevedendo la partecipazione del DPO e realizza le verifiche specifiche richieste dallo stesso;

- e) collabora con il Servizio ICT e/o con il DPO alle verifiche di sicurezza svolte nell'ambito dell'Assemblea legislativa;
- f) promuove la formazione di tutto il personale dell'Assemblea legislativa in materia di sicurezza informatica, anche attraverso un piano di comunicazione e divulgazione all'interno dell'Assemblea stessa, coordinandosi con le azioni promosse dal DPO;
- g) garantisce, congiuntamente al Servizio competente nell'ambito della logistica, manutenzioni e sicurezza, il rispetto delle procedure relative alle autorizzazioni per l'accesso ai varchi controllati dell'Assemblea legislativa, a tutela del patrimonio e delle persone e a protezione dei dati personali e del patrimonio informativo.

9. Il Gruppo privacy

Con determinazione del Direttore Generale dell'Assemblea legislativa è costituito un gruppo di lavoro per l'adeguamento del sistema di trattamento dei dati personali delle Strutture ordinarie e speciali dell'Assemblea legislativa secondo quanto previsto dal Regolamento europeo.

Il gruppo di lavoro svolge i seguenti compiti:

- a) supporta i soggetti designati per l'attuazione nell'adozione delle misure adeguate ed efficaci per la tutela della riservatezza, integrità e disponibilità del patrimonio informativo come individuate dall'Assemblea legislativa, anche a seguito di analisi ed approfondimenti;
- b) costituisce, nell'esecuzione del punto a), il riferimento principale per tutte le questioni che riguardano il trattamento dei dati personali dell'Assemblea legislativa;
- c) supporta i soggetti designati per l'attuazione, o i collaboratori dagli stessi delegati, nel puntuale aggiornamento delle designazioni dei soggetti incaricati del trattamento all'interno delle Strutture di appartenenza;
- d) supporta il Dirigente competente in materia di sistemi informativi per la designazione degli Amministratori di sistema e verifica costantemente i privilegi assegnati ai medesimi attraverso la consultazione dell'apposito registro informatizzato che il Servizio competente in materia di sistemi informativi tiene aggiornato;

- e) supporta i soggetti designati per l'attuazione o i soggetti dagli stessi delegati per l'aggiornamento del Registro dei trattamenti di dati personali effettuati nella Struttura di appartenenza, sulla base di misure organizzative, di risorse e competenze che il Gruppo stesso può mettere a disposizione;
- f) fornisce la collaborazione giuridica necessaria per la revisione e l'aggiornamento dei Disciplinari Tecnici che devono essere adottati a tutela della privacy e della sicurezza dei dati;
- g) coordina le richieste di parere al DPO da parte dei soggetti designati per l'attuazione nei casi previsti dal presente atto.

Alcuni appartenenti al Gruppo Privacy sono referenti, in ambito regionale, per la privacy e la sicurezza informatica. Per questo motivo fanno parte anche del Gruppo privacy istituito presso la Giunta regionale, i cui compiti sono attualmente regolati dalla deliberazione della Giunta n. 1123/2018.

10. Disciplina dei rapporti tra DPO, Strutture dell'Assemblea legislativa e R.P.C.T in materia di accesso civico generalizzato

Con specifico riferimento alla normativa in materia di trasparenza, si ritiene opportuno disciplinare la necessaria interazione tra il DPO, le Strutture dell'Assemblea legislativa ed il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (R.P.C.T.) dell'Assemblea.

Il d.lgs. n. 97 del 2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), modificando il d.lgs. n. 33 del 2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), ha introdotto l'istituto dell'accesso civico "generalizzato", che attribuisce a "chiunque" il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

L'esercizio di tale diritto soggiace ai limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del d.lgs. n. 33/2013.

L'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 33/2013 prevede che, per ciascuna domanda di accesso generalizzato, l'Amministrazione debba verificare l'eventuale esistenza di controinteressati, eccetto i casi in cui la richiesta di accesso civico abbia ad oggetto dati la cui pubblicazione è prevista dalla legge come obbligatoria.

Il DPO funge da supporto alle Strutture dell'Assemblea legislativa, competenti sulle singole richieste di accesso, nella fase di individuazione dei soggetti da ritenersi controinteressati e comunque per tutti gli aspetti relativi alla protezione dei dati personali inerenti le richieste di accesso civico generalizzato.

Il DPO funge altresì da supporto al R.P.C.T. nei casi di riesame di istanze di accesso negato o differito a tutela dell'interesse alla protezione dei dati personali.

In aderenza al punto c) del paragrafo 7.2, il DPO, inoltre, su richiesta delle Strutture dell'Assemblea legislativa, esprime proprio parere in ordine alla valutazione dell'eventuale pregiudizio che l'accesso potrebbe comportare agli interessi dei controinteressati, nella misura in cui questi afferiscono alle tutele dei loro dati personali ai sensi del comma 2 dell'art. 5-bis e, in via generale, del Regolamento europeo 2016/679.

In aderenza al punto d) del paragrafo 7.2, il DPO, su richiesta delle Strutture dell'Assemblea legislativa, formula il proprio parere, entro tre giorni, in ordine all'opposizione formulata dai controinteressati nella misura in cui questa sia riferibile ad elementi afferenti alla protezione dei dati personali, valutando la probabilità e la serietà del danno agli interessi degli oppositori.

Sulla scorta di tale parere le Strutture dell'Assemblea legislativa competenti sulle singole richieste di accesso effettueranno il bilanciamento tra gli interessi asseritamente lesi e la rilevanza dell'interesse conoscitivo della collettività che la richiesta di accesso mira a soddisfare.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Anna Voltan, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E COORDINAMENTO COMMISSIONI ASSEMBLEARI esprime, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n.43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 87/2017, parere favorevole di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta UPA/2018/114

IN FEDE

Anna Voltan

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Leonardo Draghetti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE esprime, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n.43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 87/2017, parere favorevole di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta UPA/2018/114

IN FEDE

Leonardo Draghetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

X Legislatura

Delibera Num. 107 del 22/11/2018

Seduta Num. 29

Firmato digitalmente dal Consigliere Segretario Torri Yuri
